



Determinazione n. **867** del **07/04/2017**

Oggetto: **Progetto di innovazione urbana. Annullamento d'ufficio della procedura attivata con la DD 714 del 2017. Attivazione procedura ristretta per affidamento di prestazione di servizio relativa a rilievo plano-altimetrico degli edifici.**

Proponente:
Servizio Urbanistica

Unità Operativa proponente:
Staff Amm.vo

Proposta di determinazione
n. 2017/52 del 07/04/2017

Firme:

- Servizio Urbanistica



Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 19 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della performance 2017-2019;

Visto l'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa";

Richiamato l'obiettivo di P.E.G. cod. 2016 – PG05 "Riqualficazione spazi pubblici";

Visto l'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2014, n. 1023, recante "Programma operativo regionale FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. (Regione Toscana: tornare a crescere). Approvazione proposta POR revisionata a seguito osservazioni della CE" con la quale è stato approvato il POR FESR 2014-2020 che si propone di identificare e sperimentare nuove soluzioni in ambito urbano che affrontino le questioni socio-economiche, ambientali e territoriali. Il Comune di Prato, in quel contesto, è stato selezionato come uno dei 42 ambiti caratterizzati da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale superiori alla media regionale e come ambito territoriale eligibile sul quale concentrare prioritariamente gli interventi finanziabili;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2015, n. 57, recante "Atto di indirizzo per interventi in ambito urbano. I progetti di Innovazione Urbana (PIU)" che ha rivisto ed aggiornato gli indirizzi per interventi in ambito urbano;

Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale Governo del territorio della Regione Toscana 10 luglio 2015, n. 3197, recante "POR FESR 2014-2020. Asse urbano. Approvazione avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di Progetti di Innovazione Urbana (P.I.U.)";

Visto il decreto n. 1762 del 7 aprile 2016 del Direttore della Direzione Urbanistica e politiche abitative della Regione Toscana "POR FESR 2014-2020. Asse 6 Urbano. Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di Progetti di Innovazione Urbana (P.I.U.) - D.D 3197/2015: approvazione PIU ammessi alla valutazione di merito";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 655 del 5 luglio 2016 "POR FESR 2014-2020 Asse Urbano: Individuazione dei progetti di innovazione urbana (PIU) ammessi alla fase di co-progettazione e del budget da assegnare";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 892 del 13 settembre 2016 "POR FESR 2014-2020 Asse Urbano. Approvazione del Disciplinare di attuazione dei PIU: procedure di co-progettazione, metodologia e criteri di selezione delle operazioni";

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 21 febbraio 2017 "Progetto di Innovazione Urbana (P.I.U.) - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione - POR FESR 2014-2020 - Approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dei



beni interessati dal progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni" - CUP: C39D16001090001"

Visto il decreto legge 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare, le seguenti norme:

- l'articolo 23, relativo ai livelli della progettazione e, in particolare il comma 4, che prevede che la stazione appaltante "in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione" nonché il comma 6 il quale dispone che il progetto di fattibilità è redatto sulla base dello svolgimento di "indagini geologiche e geognostiche (...)";
- l'articolo 24, relativo alle modalità di espletamento della progettazione interna ed esterna delle amministrazioni aggiudicatrici;
- l'articolo 30, comma 1, il quale dispone che "l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità (...)";
- l'articolo 36 comma 1, il quale dispone che "l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese";
- l'articolo 31, relativo a ruolo e funzioni del responsabile unico del procedimento;
- l'articolo 35, che prevede, al comma 1, le soglie di rilevanza comunitaria ai fini dell'applicazione del codice, al comma 4 che il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico "è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice" e, al comma 14 lettera c), il metodo di calcolo del valore stimato degli appalti di servizi;
- l'articolo 36, comma 2, il quale dispone che "fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
 - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
 - b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. (...)";
- l'articolo 36, comma 9, che per i contratti sottosoglia consente di ridurre fino alla metà i termini minimi stabiliti per la presentazione delle offerte nell'articolo 61, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79;
- l'articolo 46, che individua gli operatori economici ammessi a partecipare alle



procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria;

- l'articolo 80, per quanto riguarda i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto e, quindi, i requisiti di carattere generale che devono essere posseduti per la partecipazione alla procedura;
- l'articolo 83, comma 1, secondo il quale i criteri di selezione riguardano esclusivamente l'idoneità professionale e le capacità tecniche e professionali e comma 3, il quale prevede che, ai fini della sussistenza dei requisiti, i concorrenti devono essere iscritti "(...) o presso i competenti ordini professionali";
- l'articolo 85, comma 1, secondo il quale al momento della presentazione delle offerte "le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;

b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;

c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91";

- l'articolo 75, comma 3, secondo il quale "nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata
- l'articolo 95, in relazione ai criteri di aggiudicazione dell'appalto e, in particolare, il comma 4 che, in deroga al criterio generale dell'offerta economicamente più vantaggiosa, consente di utilizzare il criterio del minor prezzo:

"b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

Vista la deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione "Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;

Rilevato che il Servizio Urbanistica del Comune di Prato, al fine della redazione del Progetto esecutivo degli interventi previsti dalla deliberazione della Giunta municipale n. 60 del 2017, verificata l'inesistenza all'interno dell'organico dall'amministrazione comunale di figure professionali idonee, ha necessità di attivare, ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, una procedura negoziata previa consultazione di operatori economici finalizzata al rilievo plano-altimetrico degli edifici in scala 1:100 con restituzione e definizione del dettaglio in scala non inferiore a 1:50 o altre scale in funzione del particolare tipo di porzione rappresentata;

Sottolineato che gli importi del servizio sopra descritto, corrispondente alla stima dell'onorario professionale in relazione all'incarico da svolgere, ottenuto comparando gli incarichi medesimi con altri di contenuto simile ed applicando le tariffe orarie di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 ammonta, al netto di IVA e cassa previdenziale, presuntivamente ad Euro 10.000,00;

Ritenuto opportuno, anche se si tratta di affidamenti relativi a somme inferiori a 40.000,00 Euro, al fine di assicurare il confronto concorrenziale e l'economicità dell'affidamento su prestazioni di natura standardizzata come quella che si richiede in questa sede, adottare una procedura che solleciti la presentazione di offerte da parte di almeno cinque soggetti ritenuti idonei all'espletamento del servizio;



Rilevato che la presentazione di offerte da parte di professionisti selezionati e successivamente interpellati dall'amministrazione tramite lettera di invito ad offrire, consentirà di valutare comparativamente i preventivi di spesa che verranno presentati dagli operatori economici che parteciperanno;

Ritenuto opportuno, di conseguenza, utilizzare l'elenco di professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura, alla progettazione urbanistica, alla geologia ed ad altri servizi tecnici di importo inferiore ad Euro 100.000,00, approvato con determinazione dirigenziale n. 49 del 2012 e modificato con determinazione dirigenziale n. 3037 del 2014, valutando quelli attualmente inseriti nelle categorie corrispondenti all'oggetto degli incarichi da conferire, in possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle necessarie capacità tecniche e professionali, estraendo cinque nominativi per il servizio da affidare, in modo che sia assicurato il rispetto del criterio di rotazione degli inviti rispetto agli affidamenti di prestazione di servizi attribuiti negli ultimi cinque anni dal Servizio Urbanistica del Comune di Prato;

Visto lo schema di lettera di invito a presentare offerta per affidamento di prestazione di servizio, le relative planimetrie, lo schema di documento di gara unico europeo (DGUE), allegati rispettivamente sub A), B), C) e D) alla presente determinazione a formarne parte integrante;

Dato atto che il codice identificativo di gara relativo all'affidamento della prestazione è Z481DECE14 mentre il CPV è 71351810-4 "Servizi topografici";

Dato atto, altresì, che la spesa complessiva necessaria per il conferimento degli incarichi in oggetto, pari a Euro 12,688,00 (comprensiva di cassa previdenziale ed IVA 22%) trova copertura finanziaria sul capitolo 10581/1 del bilancio di previsione 2017

Vista la propria precedente determinazione n. 714 del 28 marzo 2017 "Progetto di innovazione urbana. Determinazione a contrattare ed attivazione procedura ristretta per affidamento di prestazione di servizio relativa a rilievo plano-altimetrico degli edifici" con la quale si procedeva ad attivare la procedura di cui sopra e ad approvare la modulistica necessaria a tal fine;

Dato atto che, per mero errore materiale, nella lettera di invito allegata sub A) alla DD 714 del 2017, era stata omessa la possibilità per l'offerente di consegnare o inviare la modulistica al protocollo generale del Comune;

Ritenuto opportuno, quindi, procedere all'annullamento d'ufficio della suddetta procedura e, di conseguenza, all'attivazione di una identica attraverso l'approvazione della modulistica corretta, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

1) di annullare d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990, la procedura ristretta per affidamento di prestazione di servizio relativa a rilievo plano-altimetrico degli edifici attivata con l'approvazione della determinazione dirigenziale n. 714 del 2017;

2) di attivare, di conseguenza, ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50 del 2016 una nuova procedura ristretta previa consultazione di cinque operatori economici finalizzata al conferimento, al fine della redazione del Progetto esecutivo degli interventi previsti dalla deliberazione della Giunta municipale n. 60 del 2017 nell'ambito del Progetto di Innovazione Urbana, del seguente incarico di prestazione di servizi:



- rilievo plano-altimetrico degli edifici in scala 1:100 con restituzione e definizione del dettaglio in scala non inferiore a 1:50 o altre scale in funzione del particolare tipo di porzione rappresentata;

3) di consultare, al fine di cui al n. 2), tramite lettera di invito a presentare offerta almeno cinque operatori economici estraendone i nominativi dall'elenco di professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura, alla progettazione urbanistica, alla geologia ed ad altri servizi tecnici di importo inferiore ad Euro 100.000,00, approvato con determinazione dirigenziale n. 49 del 2012 e modificato con determinazione dirigenziale n. 3037 del 2014, facendo ricorso a quelli inseriti nelle categorie corrispondenti all'oggetto degli incarichi da conferire, in possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle necessarie capacità tecniche e professionali, estraendo cinque nominativi per il servizio da affidare, in modo che sia assicurato il rispetto del criterio di rotazione degli inviti rispetto agli affidamenti di prestazione di servizi attribuiti negli ultimi cinque anni dal Servizio Urbanistica del Comune di Prato;

4) di utilizzare, per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione del servizio di cui al n. 1), il criterio del minor prezzo, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate le condizioni dei quali sono esattamente definite dal mercato di riferimento;

5) di rinviare, per quanto riguarda la prenotazione delle risorse finanziarie necessarie per l'affidamento del servizio di cui al n. 2), pari ad Euro 12.688,00 (10.000,00 oltre cassa previdenziale ed IVA 22%) sul capitolo 10581/1 del bilancio di previsione 2017, al movimento contabile effettuato con la DD n. 714 del 2017;

6) di approvare lo schema di lettera di invito a presentare offerta per affidamento di prestazione di servizio e le relative planimetrie allegati sub A), B) e C) alla presente determinazione a formarne parte integrante;

7) di utilizzare lo schema di DGUE allegato sub D) alla presente determinazione a formarne parte integrante;

8) di stabilire che il termine per la presentazione delle offerte risulti di almeno quindici giorni decorrenti dalla data di trasmissione dell'invito;

9) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della determinazione n. 2339 del 2016, responsabile unico del procedimento in questione l'arch. Michela Brachi, responsabile della U.O.C. "Pianificazione degli spazi pubblici";

10) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 120 dell'allegato 1 al d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il ricorso avverso il presente provvedimento si propone al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di decadenza di trenta giorni.